



STATUTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Approvato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazioni n. 2 del 18 Dicembre 2014 e n. 2 del 2 aprile 2015, modificato con successiva deliberazione dall'Assemblea dei Sindaci n. 3 del 22 Dicembre 2025

Pubblicato sul B.U.R.A. n____ del_____

S O M M A R I O

S O M M A R I O.....2

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I PRINCIPI E FINALITÀ GENERALI DELL'ENTE.....5

Art. 1 Principi generali.....5
Art. 2 Finalità.....5
Art. 3 Rapporti con i Comuni.....6
Art. 4 Sede.....7
Art. 5 Stemma e gonfalone.....7

Capo II RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA.....7

Art. 6 Funzioni fondamentali.....8
Art. 7 Funzioni che la Provincia svolge d'intesa con i Comuni del territorio.....8
Art. 8 Servizi di rilevanza economica.....8

TITOLO II ORGANI DI DIREZIONE POLITICA

Art. 9 Organi di governo.....9
Art. 10 Organismi di consultazione.....9
Art. 11 Obbligo di astensione.....9

Capo I PRESIDENTE DELLA PROVINCIA.....10

Art. 12 Ruolo e definizione del programma di governo.....10
Art. 13 Competenze e funzioni del Presidente della Provincia.....10
Art. 14 Dimissioni del Presidente della Provincia.....12
Art. 15 Rimozione, decadenza, sospensione e o decesso del Presidente della Provincia.....12

Capo II CONSIGLIO PROVINCIALE.....12

Art. 16 Elezione, composizione e cessazione.....12
Art. 17 Autonomia del Consiglio provinciale.....13

Art. 18 Prima seduta del Consiglio provinciale.....	13
Art. 19 Competenze del Consiglio provinciale.....	13
Art. 20 Consiglieri Provinciali.....	16
Art. 21 Diritti e doveri dei Consiglieri.....	16
Art. 22 Vicepresidente e Consiglieri delegati.....	16
Art. 23 Gruppi consiliari.....	17
Art. 24 Convocazione del Consiglio provinciale.....	17
Art. 25 Sedute consiliari.....	17
Art. 26 Iniziativa delle deliberazioni.....	18
Art. 27 nomine – designazioni.....	18
Art. 28 Verbalizzazione.....	19
Capo III ASSEMBLEA DEI SINDACI.....	19

Art. 29 L'Assemblea dei Sindaci.....	19
Art. 30 Funzioni e competenze.....	20

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 31 Organi di direzione amministrativa.....	21
Art. 32 Segretario Generale.....	21
Art. 33 Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali.....	22
Art. 34 Incarichi a contratto.....	22
Art. 35 Atti degli organi di direzione amministrativa.....	22
Art. 36 Funzione e responsabilità dirigenziali.....	23
Art. 37 Giusto procedimento.....	23
Art. 38 Assicurazione e tutela giudiziale degli organi.....	24

TITOLO IV GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO INTERNO

Art. 39 Autonomia finanziaria.....	24
------------------------------------	----

TITOLO V RELAZIONI ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA

Capo I RAPPORTI TRA PROVINCIA E COMUNI O UNIONI DI COMUNI.....	25
Art. 40 Avvalimento da parte della Provincia di uffici e personale dei Comuni.....	25
Art. 41 Accordi, intese e altre forme di collaborazione tra Provincia e comuni.....	26
Art. 42 Revoca di accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione.....	26
Art. 43 Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane.....	26
Art. 44 Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.	27
Art. 45 Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia appalti ed acquisti e di gestione di reti e servizi informatici.....	27
Capo II ATTUAZIONE DI ACCORDI E ALTRE FORME DI COOPERAZIONE.....	27
Art. 46 Vigilanza e controllo sull'attuazione di accordi.....	27
Art. 47 Relazione annuale sull'attuazione di accordi, intese e altre forma di collaborazione.....	28
TITOLO VI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE POPOLARE	
Art. 48 Trasparenza e accesso agli atti.....	28
Art. 49 I servizi di relazione con il pubblico e l'attività di comunicazione.....	28
Art. 50 Obblighi di trasparenza degli organi.....	29
Art. 51 Partecipazione popolare, referendum consultivi e forme di consultazione, partecipazione e democrazia diretta in rete.....	29
Art. 52 L' accesso alla rete come diritto individuale riconosciuto e tutelato.....	30
Art. 53 Partecipazione ai procedimenti amministrativi.....	31
Art. 54 Norma finale di rinvio.....	32

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

PRINCIPI E FINALITÀ GENERALI DELL'ENTE.

Art. 1 - Principi generali

1. La Provincia di Teramo è ente costitutivo della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione e quale Ente locale intermedio fra Comune e Regione rappresenta il territorio e le comunità che la integrano, ne cura gli interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo.
2. La Provincia di Teramo è dotata di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.

Art. 2 - Finalità

1. La Provincia, quale ente rappresentativo, orienta in particolare la sua attività verso i seguenti obiettivi:

- a) persegue il raggiungimento di un assetto equilibrato del proprio territorio ed opera per il miglioramento della qualità dell'ambiente e delle condizioni di vita nel rispetto delle tradizioni delle sue genti e del patrimonio storico, archeologico, artistico e culturale;
- b) favorisce la partecipazione e promuove la discussione ed il confronto con i Comuni sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi. Garantisce la pubblicità degli atti amministrativi, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni e dei singoli cittadini;
- c) favorisce la partecipazione democratica dei cittadini singoli o associati, attraverso l'attuazione degli strumenti di democrazia partecipativa, e degli Enti locali alle scelte politiche che riguardano la comunità;
- d) persegue il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e garantisce la parità uomo donna sia all'interno dell'Ente che tra le cittadine ed i cittadini per consentire uguali opportunità, tendendo al pieno sviluppo della persona, anche se svantaggiata, nell'ambito delle funzioni esercitate sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni, promuovendo in particolare interventi a favore dei disabili, dei giovani, della terza età e delle famiglie;
- e) favorisce la creazione e la valorizzazione delle libere forme associative e di cooperazione dei cittadini, con particolare attenzione a quelle di volontariato sociale e sviluppa la più ampia cooperazione con le forme di organizzazione sociale, pubbliche e private locali, nazionali ed internazionali, nei settori economici, sociali, culturali;

- f) salvaguarda e valorizza le diverse risorse culturali, storiche, artistiche, enogastronomiche e paesaggistiche del proprio territorio, con particolare attenzione alle peculiarità delle aree montane e di tutte le aree protette e di alto valore ambientale presenti;
- g) persegue l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla Provincia;
- h) persegue la tutela e la valorizzazione di tutte le risorse naturali ed ambientali del territorio, attraverso la promozione di politiche e l'adozione di misure volte alla prevenzione ed al contrasto di ogni forma di inquinamento, all'efficientamento ed alla riduzione dell'utilizzo delle risorse naturali, ivi compreso il consumo di suolo, a favorire l'affermazione di tecniche sostenibili di pesca e di coltivazione in grado di garantire la salvaguardia dell'ambiente marino e dei terreni agricoli, la conservazione delle biodiversità della flora e della fauna presenti, la qualità e la genuinità degli alimenti;
- i) assicura il diritto universale all'acqua potabile, per la sua peculiarità di bene essenziale alla vita, attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa;
- l) favorisce lo sviluppo economico, sociale e culturale attraverso la promozione di politiche di mobilità sostenibile e la diffusione delle buone pratiche, in grado di interconnettere tutte le aree provinciali con il resto del territorio, senza compromettere l'equilibrio ambientale;
- m) si adopera affinché venga garantito ad ogni cittadino del territorio provinciale il diritto alla salute, alla felicità, alla bellezza.

2. La Provincia garantisce pari dignità alle minoranze linguistiche del proprio territorio, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalle leggi.

3. La Provincia ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche nella propria circoscrizione territoriale, anche mediante l'istituzione di organismi di confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali, e con le aziende pubbliche presenti sul territorio.

4. La Provincia assicura i rapporti istituzionali con le altre istituzioni della Repubblica, con le istituzioni europee e con le autonomie locali dei paesi membri secondo il principio di leale collaborazione istituzionale.

Art. 3 - Rapporti con i Comuni

- 1. La Provincia è ente di secondo livello che impronta la propria azione in rapporto con i Comuni, singoli e associati del suo territorio.
- 2. Sentita la Regione Abruzzo, per l'esercizio di specifiche funzioni, anche in associazione con i Comuni, sono costituite le seguenti zone omogenee:
 - Teramo e Valle del Tordino (Teramo, Bellante, Mosciano S. Angelo, Giulianova);

- Val Vibrata (S. Egidio alla Vibrata, Civitella del Tronto, Ancarano, Torano Nuovo, S. Omero, Nereto, Controguerra, Corropoli, Alba Adriatica, Tortoreto, Colonnella, Martinsicuro);
- Area del Cerrano e della Val Fino (Arsita, Bisenti, Montefino, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Atri, Pineto, Silvi);
- Valle del Vomano (Basciano, Penna Sant'Andrea, Cellino Attanasio, Cermignano, Carzano, Castellalto, Notaresco, Morro d'Oro, Roseto degli Abruzzi);
- Gran Sasso (Cognaleto, Fano Adriano, Pietracamela, Isola del Gran Sasso, Castelli, Castel Castagna, Colledara, Tossicia, Montorio al Vomano);
- Monti della Laga (Cortino, Rocca S. Maria, Valle Castellana, Torricella Sicura, Campli).

È comunque fatta salva, nell'esercizio di funzioni di una o più zone omogenee, la possibilità, in considerazione delle materie e degli argomenti da trattare, di prevedere la partecipazione e l'apporto di altri Comuni appartenenti a zone diverse ed in particolare del Comune capoluogo.

3. Ai fini della rappresentanza territoriale, ciascuna zona omogenea è rappresentata dai Sindaci dei Comuni, nonché dal Presidente della Provincia o loro delegati in relazione alla materia da trattare.
4. Le funzioni delle zone omogenee sono esercitate secondo le previsioni di cui al Titolo V del presente Statuto.

Art. 4 - Sede

1. La Provincia ha sede nel Comune di Teramo. Gli organi della Provincia, con proprie determinazioni, possono riunirsi anche in altri Comuni del territorio provinciale.
2. Il territorio della Provincia è formato dal territorio dei comuni che hanno sede nella sua circoscrizione.

Art. 5 - Stemma e gonfalone

1. La Provincia ha lo stemma ed il gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente Statuto.
2. Il gonfalone viene esibito nelle ceremonie nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, accompagnato da un rappresentante dell'amministrazione, in conformità alle direttive emanate in proposito dal Presidente della Provincia.
3. L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali e dei casi di rappresentanza, sono consentiti previa disposizione del Presidente della Provincia.

CAPO II

RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA

Art. 6 - Funzioni fondamentali

1. La Provincia è titolare di funzioni proprie e ad essa attribuite, trasferite, delegate o comunque esercitate in base ad atti normativi o negoziali.
2. La Provincia è dotata di autonomia statutaria: lo Statuto fissa l'ordinamento generale della Provincia, nel rispetto della Costituzione e delle altre norme vigenti nello Stato. La Provincia è altresì dotata di autonomia regolamentare e organizzativa e si conforma nella sua azione alla Costituzione della Repubblica Italiana e alle altre norme dello Stato, nel rispetto dei principi e dei contenuti della Carta europea delle autonomie locali.
3. La Provincia ha, inoltre, autonomia impositiva e finanziaria nei limiti delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. Nell'esercizio delle funzioni la Provincia rispetta le prerogative riconosciute ai Comuni e salvaguarda l'identità delle comunità locali, garantendo pari dignità tra tutti i Comuni del territorio, indipendentemente dalla loro dimensione o ubicazione, collaborando con essi per migliorarne le strutture organizzative e i servizi.
5. La Provincia promuove un confronto costante con Regione e Comuni relativamente alle funzioni amministrative spettanti ai singoli livelli di Governo locale e promuove altresì il pluralismo culturale, associativo ed educativo, riconoscendo il ruolo del volontariato, favorendone l'attività come forma di sostegno e di collaborazione all'azione pubblica. La Provincia riconosce il ruolo delle forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali presenti sul territorio, favorendo il più ampio confronto.

Art. 7 - Funzioni che la Provincia svolge d'intesa con i Comuni del territorio

1. La Provincia esercita con l'impiego di proprie risorse umane le attività di assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni, anche necessarie per favorire lo sviluppo della gestione delle funzioni comunali presso le unioni dei comuni, nonché la realizzazione di sinergie gestionali.
2. All'esito di intese con i Comuni, approvate dal Consiglio provinciale, la Provincia può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

Art. 8 - Servizi di rilevanza economica

La Provincia esercita, anche all'esito di intese con i Comuni approvate dal Consiglio provinciale, le funzioni di coordinamento e organizzazione concernenti servizi di rilevanza economica quali i servizi connessi alla gestione e smaltimento rifiuti nonché alla gestione e tutela delle risorse idriche ed energetiche.

TITOLO II

ORGANI DI DIREZIONE POLITICA

Art. 9 - Organi di governo

1. Sono organi di governo della Provincia il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.
2. Il Presidente della Provincia può nominare un Vicepresidente, scelto tra i Consiglieri Provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio provinciale. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questi sia assente o ne sia impedito e decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Presidente o contestualmente all'elezione del nuovo Presidente della Provincia ovvero qualora cessi dalla carica di consigliere provinciale.

Art. 10 - Organismi di consultazione

1. Su temi specifici e progetti di particolare interesse possono essere convocate dal Presidente della Provincia, sentito il Consiglio provinciale, apposite Conferenze secondo le modalità previste da apposito regolamento.
2. Gli esiti dei lavori di tali Conferenze possono consistere in indicazioni di elementi programmatici o in proposte che il Presidente o il Consiglio provinciale, secondo le rispettive competenze, inseriscono all'ordine del giorno della prima riunione utile successiva al loro deposito, per la discussione e per l'eventuale adozione. Il rifiuto di inserimento all'ordine del giorno deve essere motivato.
3. La Provincia può periodicamente consultare le rappresentanze sociali, culturali ed economiche al fine di acquisire utili apporti di Enti e associazioni.
4. Possono essere previste forme di consultazione anche limitate a parti del territorio o della popolazione provinciale. Tali consultazioni potranno avere la forma di indagini, sondaggi, questionari, assemblee e riguarderanno specifici problemi e temi di interesse provinciale. I loro risultati saranno resi pubblici nelle forme previste dal regolamento.

Art. 11 - Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Provincia, i membri del Consiglio e i membri dell'Assemblea dei Sindaci devono astenersi dal prendere parte alla adozione, discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Nei casi di cui al comma precedente, gli atti di competenza presidenziale sono assunti dal Vicepresidente.

CAPO I

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 12 - Ruolo e definizione del programma di governo

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai Sindaci e dai consiglieri dei comuni della Provincia secondo le disposizioni dettate dalla legge e assume le funzioni al momento della proclamazione del risultato elettorale.
2. Il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente, ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.
3. Il Presidente della Provincia convoca e presiede il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, definendo l'ordine del giorno delle sedute; nomina e revoca, previa comunicazione al Consiglio, il Vicepresidente e i Consiglieri delegati sulle funzioni della Provincia.
4. Il Programma di Governo è il documento contenente le linee programmatiche riguardanti le azioni relative alle attività amministrative da realizzare e i progetti relativi a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato sotto il coordinamento del Presidente. Indica le modalità, i tempi e le risorse finanziarie ed umane per la realizzazione delle linee programmatiche in esso contenute.
5. Il Programma di Governo viene predisposto dal Presidente della Provincia, anche sulla base di dati ed elementi conoscitivi forniti dalla struttura dell'ente, e viene trasmesso al Consiglio, entro 20 giorni dalla seduta con la quale il Consiglio provinciale verifica la condizione degli eletti.
6. Il Consiglio ne prende atto e può formulare rilievi e proposte di integrazione, di cui il Presidente della Provincia tiene conto anche al fine di una riformulazione delle linee programmatiche da comunicare definitivamente al Consiglio nella prima seduta utile.
7. A seguito del rinnovo biennale del Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia presenta alla prima seduta il proprio Programma di Governo aggiornato al neo eletto Consiglio per la sua presa d'atto, secondo quanto previsto nei commi precedenti.

Art. 13 - Competenze e funzioni del Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti.
2. Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi precedenti, il Presidente, in particolare:
 - a) coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche e amministrative, l'attività dei consiglieri delegati che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico-amministrativa dell'ente;
 - b) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia;

- c) promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione sulla base di apposita relazione dell'Avvocatura dell'Ente o dell'Ufficio competente;
- d) propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni;
- e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;
- f) fatte salve le competenze del Consiglio provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione si sensi di legge;
- g) può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al Vicepresidente della Provincia e ai consiglieri delegati, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nomina e revoca il Segretario provinciale, può assegnare le funzioni di Direzione Generale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento provinciale di organizzazione;
- h) indice i referendum provinciali;

3. L'espressione "giunta provinciale" e l'esercizio dei relativi poteri contenuta in ogni atto e testo normativo vigente al momento dell'approvazione del presente statuto, deve intendersi riferita al Presidente della Provincia, che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente.

4. Il Presidente della Provincia può in ogni caso sottoporre al parere del Consiglio provinciale atti che rientrano nella propria competenza.

5. Il Presidente della Provincia assume i propri atti nella forma della deliberazione che viene pubblicata all'Albo pretorio digitale dell'Ente secondo le stesse modalità delle deliberazioni del Consiglio provinciale.

6. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Presidente della Provincia possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con espressa dichiarazione posta nel deliberato.

7. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora compatti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

8. Ove il Presidente della Provincia non intenda conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, deve darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

9. Il voto del Consiglio provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia non comporta le dimissioni dello stesso.

Art. 14 - Dimissioni del Presidente della Provincia

1. Le dimissioni presentate dal Presidente al Consiglio provinciale diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.
2. Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, l'avvenuta presentazione delle dimissioni e l'eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia.

Art. 15 - Rimozione, decadenza, sospensione e o decesso del Presidente della Provincia

1. In caso d'impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente sino all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.

CAPO II

CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 16 - Elezione, composizione e cessazione

1. Il Consiglio provinciale rappresenta l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo della Provincia e contribuisce alla definizione delle linee programmatiche dell'Amministrazione, al loro adeguamento ed alla loro verifica periodica. Il Consiglio provinciale approva specifiche deliberazioni programmatiche su singoli settori di attività della Provincia.
2. Il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia, che lo convoca e presiede, e dal numero di consiglieri stabilito dalla legge.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia il Consiglio è convocato e presieduto dal Vicepresidente.
4. Il funzionamento del Consiglio è conformato ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, e la sua organizzazione è disciplinata dalle vigenti norme e da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta. Il regolamento consiliare individua, fra l'altro, le modalità di costituzione dei Gruppi Consiliari, della Conferenza dei Capigruppo e Commissioni Consiliari.

Il regolamento, in particolare, disciplina:

- a) la convocazione del Consiglio provinciale;
- b) le sedute e la verbalizzazione;
- c) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- d) l'organizzazione dei lavori del Consiglio;
- e) l'istituzione, le competenze e le modalità di funzionamento delle Commissioni Consiliari Permanent, ivi compresa la Commissione di Controllo e Garanzia;

- f) l'istituzione, la competenza, le modalità di funzionamento ed i mezzi dei gruppi consiliari.
- 5. Le commissioni consiliari di cui al presente comma nell'ambito della loro competenza per materia, esplicano funzioni propositive ed istruttorie per gli atti deliberativi di competenza del Consiglio, verificano lo stato di attuazione di piani, programmi generali e programmi settoriali della Provincia e ne riferiscono al Consiglio.
- 6. Con deliberazione approvata a maggioranza assoluta il Consiglio può istituire Commissioni speciali, anche prevedendo l'apporto di esperti e/o funzionari provinciali e/o portatori di interessi, incaricate di eseguire indagini conoscitive e di accertamento su specifiche problematiche.

Art. 17 - Autonomia del Consiglio provinciale

- 1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale, finanziaria e organizzativa nel rispetto delle leggi vigenti.
- 2. Per l'espletamento delle competenze consiliari il Consiglio è dotato di propri servizi organizzati. Il regolamento prevede l'attribuzione e la gestione dei servizi, le modalità di costituzione e di assegnazione del personale alla struttura prevista e delle attrezzature e risorse finanziarie necessarie a garantire adeguata autonomia funzionale e organizzativa al Consiglio provinciale.
- 3. Nel bilancio del Consiglio sono individuate le risorse per attribuire ai consiglieri mezzi per l'esercizio delle loro funzioni. Il Consiglio approva, nell'ambito del complessivo bilancio dell'ente, gli stanziamenti relativi alle risorse finanziarie destinate al proprio funzionamento esplicitando le finalità per le quali tali risorse sono richieste nonché le relative modalità di copertura.

Art. 18 - Prima seduta del Consiglio provinciale

- 1. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
- 2. Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica la condizione degli eletti e dichiara l'eventuale ineleggibilità o incompatibilità dei medesimi quando sussista una delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni.
- 3. I Consiglieri Provinciali, entro 30 giorni dalla convalida, sono tenuti a presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste dalle leggi vigenti in adempimento ai principi di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.

Art. 19 - Competenze del Consiglio provinciale

- 1. Il Consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e controllo della Provincia ed esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente statuto. Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari. Indirizza

l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare l'efficienza, il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. Spetta al Consiglio provinciale individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi per guidare e coordinare le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando poi sulle stesse il controllo politico-amministrativo al fine di assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il documento unico di programmazione.

3. In particolare, spetta al Consiglio provinciale:

- a) approvare lo Statuto dell'ente e proporlo all'Assemblea dei Sindaci per l'adozione;
- b) approvare il documento unico di programmazione (DUP);
- c) approvare regolamenti, piani e programmi, bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni e rendiconti di gestione, nonché ogni altro documento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti; approvare altresì le loro deroghe e i pareri da rendere nelle rispettive materie; approvare la contrazione e l'eventuale rinegoziazione dei mutui nonché le aperture di credito e l'emissione di prestiti obbligazionari, laddove non già espressamente previste negli atti succitati;
- d) approvare o adottare ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia;
- e) istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi;
- f) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di competenza del Consiglio provinciale, ivi comprese le acquisizioni immobiliari. Sono comunque escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo. Sono altresì esclusi i casi che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente, del Segretario, ovvero della dirigenza;
- g) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi. Sono altresì compresi gli atti di alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;
- h) adottare i regolamenti per la nomina da parte del Presidente di rappresentanti della Provincia in enti o organismi comunque denominati;
- i) designare e nominare i rappresentanti della Provincia in altri enti, organismi per i quali la legge riservi la nomina al Consiglio;
- l) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e spese di somma urgenza ai sensi di legge;
- m) approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi.

4. Spetta, inoltre, al Consiglio provinciale approvare piani, programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia, nonché alle funzioni a essa conferite a qualsiasi titolo dalla legge dello Stato o della Regione, con particolare riferimento a:

- strumenti di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
- cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione dei servizi in forma associata;
- mobilità e viabilità di interesse della Provincia, ivi compresa la pianificazione dei servizi di trasporto, l'autorizzazione e il controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale a essa inerente;
- programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica;
- raccolta, elaborazione dei dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;
- intese e convenzioni con i comuni interessati per lo svolgimento, da parte della Provincia, delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- convenzioni tra i comuni, le loro forme associative e la Provincia, nonché la partecipazione diretta della Provincia a eventuali forme associative e gli accordi con i comuni non compresi nel territorio provinciale.

5. In presenza di ragioni eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente della Provincia può esercitare, con provvedimento d'urgenza, i poteri del Consiglio. I provvedimenti di urgenza del Presidente devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile e, in caso di mancata ratifica, perdono efficacia sin dal momento della loro adozione. Ricorrendone la necessità, il Consiglio può, con propria deliberazione, regolare i rapporti giuridici eventualmente sorti e dipendenti in modo diretto e inequivoco dal provvedimento decaduto.

6. Nell'ambito dell'attività di indirizzo, il Consiglio approva direttive generali e mozioni, anche in occasione dell'adozione del bilancio e può impegnare il Presidente a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

7. Il Consiglio verifica e controlla l'attuazione delle linee strategiche contenute nel DUP mediante verifica del raggiungimento degli indicatori strategici contenuti nel documento.

Art. 20 - Consiglieri Provinciali

1. I Consiglieri Provinciali curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera comunità senza vincolo di mandato.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al Consiglio provinciale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, il Consiglio procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari preferibilmente nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica e comunque entro e non oltre 10 giorni dalle dimissioni.

3. Ogni consigliere è tenuto, salvo fondate ragioni di impedimento, a partecipare alle sedute del Consiglio. Il consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive o a più di metà delle sedute tenute nel corso di un anno, decade. La decadenza può essere richiesta da ciascun consigliere e viene dichiarata dal Consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.

4. Le altre ipotesi di decadenza, ivi compresa la cessazione dalla carica comunale, sono regolate dalla legge.

Art. 21 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri provinciali hanno diritto:

- a) di ottenere dagli uffici della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, anche tramite la disponibilità di strumentazione informatica per l'accesso alle informazioni. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge;
- b) di chiedere la convocazione del Consiglio provinciale nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge, indicando le questioni di competenza del Consiglio medesimo che il Presidente della Provincia deve inserire nell'ordine del giorno e discutere nella prima seduta;
- c) di esercitare, anche singolarmente, l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, e per quanto attiene l'indirizzo ed il controllo su tutte le questioni di competenza istituzionale della Provincia, tramite la formulazione di questioni o di proposte di provvedimenti da adottarsi dal Consiglio o di emendamenti;
- d) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, alle quali, secondo le previsioni della legge e del regolamento consiliare, deve essere data risposta scritta o orale in aula.

2. Il Regolamento del Consiglio, allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi, disciplina le modalità di esercizio di tali diritti.

Art. 22 - Vicepresidente e Consiglieri delegati

1. Il Vicepresidente, all'infuori dei casi previsti dall'art. 9, co. 2, 2°cpv. del presente Statuto, ed i Consiglieri titolari di deleghe non possono compiere atti di amministrazione attiva che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno.

2. Il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe coadiuvano, con spirito collegiale, il Presidente della Provincia nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza, impartendo direttive rispettose dei vincoli posti dalla programmazione operativa, seguendo le fasi di proposizione dei provvedimenti e collaborando nei rapporti con gli uffici e con l'esterno. Hanno facoltà di propone al Presidente l'adozione di deliberazioni nelle rispettive materie oggetto di delega e sulle proposte formulate relazionano al Presidente della Provincia.

3. Per la piena attuazione del principio di collegialità il Presidente e i Consiglieri titolari di deleghe possono incontrarsi con cadenza periodica in apposite riunioni, non pubbliche, alle quali, su richiesta, partecipa il Segretario Generale della Provincia nonché i Dirigenti o i Responsabili dei servizi interessati.

Art. 23 - Gruppi consiliari

1. Il Regolamento del Consiglio provinciale prevede l'istituzione di gruppi formati ciascuno dagli eletti sotto lo stesso contrassegno, disciplinandone le modalità di funzionamento, senza nuovi o maggiori oneri e nel rispetto dei diritti delle minoranze.

2. I Consiglieri che non intendano far parte dei gruppi costituitisi ai sensi del comma che precede possono formare un nuovo Gruppo, in un numero minimo di due, autonomo, dandone comunicazione scritta al Presidente. Qualora non ricorrono tali condizioni, i Consiglieri compongono il Gruppo Misto che si costituisce comprendendo anche solo un Consigliere. I gruppi possono apparentarsi o unificarsi, nel corso del mandato, in un numero minimo di due consiglieri e dandone comunicazione scritta al Presidente del consiglio.

Art. 24 - Convocazione del Consiglio provinciale

1. Il Consiglio provinciale si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, mediante convocazione da effettuarsi con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento, che può prevedere l'organizzazione del lavoro per sessioni e riunioni d'urgenza. Preferibilmente, le sedute devono essere convocate con modalità tali da consentire ai consiglieri di adempiere le loro funzioni come consiglieri ed amministratori dei comuni di appartenenza.

2. Il Presidente della Provincia presiede il Consiglio e dispone l'ordine del giorno delle sedute consiliari. Il Consiglio provinciale non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno a meno che tutti i Consiglieri non siano presenti e deliberino all'unanimità l'esame del nuovo argomento.

Art. 25 - Sedute consiliari

1. Le sedute del Consiglio provinciale si svolgono in idonee sedi istituzionali preventivamente identificate. Il Presidente della Provincia, per particolari esigenze, può convocare l'assemblea in un diverso luogo di riunione all'interno del territorio provinciale.

2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Presidente fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui il Regolamento del Consiglio ne preveda la segretezza. Il Presidente può disporre che alle adunanze del Consiglio siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari della Provincia.

4. Con apposito regolamento sono disciplinate le nonne generali di funzionamento del Consiglio Provinciale e gli obblighi di astensione dei consiglieri, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 12.

5. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza della metà dei componenti assegnati, compreso il Presidente della Provincia. In casi eccezionali, nelle ipotesi e con le modalità previste dal regolamento, a seguito di seduta deserta, il Consiglio si riunisce, in seconda convocazione. In tal caso, la seduta è valida con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri, compreso il Presidente della Provincia, e l'organo può deliberare sulle proposte comprese nell'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

Art. 26 - Iniziativa delle deliberazioni

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione, nelle materie di competenza del Consiglio, spetta:

- a) al Presidente della Provincia;
- b) a ciascun Consigliere provinciale;
- c) all'Assemblea dei Sindaci;
- d) a tre o più Consigli comunali o ad un Consiglio di unioni dei comuni;
- e) a 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni facenti parte del territorio della Provincia.

2. Gli schemi di bilancio preventivo annuale e pluriennale, nonché di rendiconto della gestione sono proposti al Consiglio dal Presidente della Provincia; il Consiglio adotta gli schemi di bilancio nonché di rendiconto della gestione che trasmette all'Assemblea dei Sindaci per ottenere il richiesto parere.

3. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione delle proposte di deliberazione.

Art. 27 - Nomine – designazioni

1. Il Consiglio provinciale stabilisce gli indirizzi sulla base dei quali il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della amministrazione presso enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo.

2. Il regolamento specifica le indicazioni ed i criteri necessari a definire, per le nomine, le modalità di pubblicizzazione, le caratteristiche ed i requisiti che devono possedere i candidati per consentire la migliore rappresentanza degli interessi della Provincia e raggiungere gli obiettivi che si intende far perseguire all'ente strumentale, nonché le cause di incompatibilità ed i motivi che possono configurare la revoca degli incarichi stessi, ivi compresa l'inosservanza degli indirizzi.

3. I rappresentanti dell'ente riferiscono e rispondono al Presidente della Provincia e, su richiesta, al Consiglio sulla attività compiuta nelle modalità previste nel regolamento.

4. Nelle nomine e nelle designazioni sono, di norma, assicurate le pari opportunità e, per le nomine di competenza del Consiglio, il diritto di rappresentanza della minoranza.

Art. 28 - Verbalizzazione

1. Il Segretario generale della Provincia partecipa alle riunioni del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, coordinando i procedimenti di redazione del verbale, consistenti nella raccolta, in ordine di approvazione, delle deliberazioni adottate.

CAPO III

ASSEMBLEA DEI SINDACI

Art. 29 - L'Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Provincia, con poteri propositivi, consultivi e di controllo. All'Assemblea partecipano i Sindaci personalmente o, in caso di impedimento, i loro delegati.

2. L'Assemblea dei Sindaci esplica i propri poteri propositivi mediante l'iniziativa sulle proposte di deliberazione di cui all'art. 26 del presente Statuto, nonché con la possibilità di inviare al Presidente della Provincia e al Consiglio provinciale proprie proposte o risoluzioni.

3. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal Consiglio provinciale e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente e svolge funzioni consultive in relazione a ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale.

4. Su proposta del Presidente della Provincia il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea dei Sindaci. A seguito del parere espresso dall'Assemblea dei Sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il Consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'Ente.

5. Ai fini di esercitare la loro funzione di controllo i componenti l'Assemblea godono delle stesse prerogative dei Consiglieri provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi detenuti dalla Provincia.

6. L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti, il Presidente della Provincia o due quinti dei componenti il Consiglio provinciale, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.

7. Salvo che non sia espressamente previsto, i pareri forniti dall'Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti. Il parere non vincolante è ugualmente acquisito in caso di mancata deliberazione entro dieci giorni dalla data della prima convocazione. Tuttavia, qualora i pareri siano espressi da una maggioranza qualificata dei 2/3 dei Sindaci dei Comuni compresi nella Provincia e/o della popolazione complessivamente residente, il Presidente ed il Consiglio conformeranno i propri atti a detti pareri, se ed in quanto compatibili con la normativa vigente.

8. In sede di prima convocazione la riunione è valida qualora sia presente un numero di Comuni superiore al cinquanta per cento e che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nella Provincia. In seconda convocazione, che non può essere convocata prima che siano decorse ventiquattro ore, la convocazione è valida se sono presenti almeno un terzo dei Comuni che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessivamente residente nella Provincia. Sono fatte salve diverse maggioranze strutturali o deliberative laddove previste.

9. L'Assemblea normalmente delibera a maggioranza dei presenti salvo che in materia di Statuto o di Bilancio. Gli astenuti concorrono a determinare il numero dei presenti.

10. L'Assemblea dei Sindaci può dotarsi di un proprio regolamento per disciplinare il proprio funzionamento e si avvale di una struttura di supporto messa a disposizione dalla Segreteria Generale della Provincia, eventualmente integrata da personale comunale.

11. Fino a che non sia stato individuato il regolamento previsto nel precedente comma si applicano le norme generali previste per i consessi assembleari, richiamando in particolare quelle proprie dei Consigli comunali per le parti non in contrasto con le vigenti disposizioni e con il presente Statuto.

Art. 30 - Funzioni e competenze

1. L'Assemblea dei Sindaci svolge funzioni consultive in relazione alla manifestazione del parere che essa è tenuta ad esprimere sugli schemi di bilancio predisposti dal Consiglio provinciale, secondo le disposizioni di legge nonché in relazione ad ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o del Consiglio provinciale.

2. L'Assemblea dei Sindaci dispone di poteri deliberativi in relazione alla adozione e alle successive modificazioni dello Statuto. In caso di mancata approvazione dello Statuto entro i termini di legge, si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 31 - Organi di direzione amministrativa

1. Sono organi di direzione amministrativa della Provincia il Segretario generale e i dirigenti, in relazione alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca a livello dirigenziale, ai sensi delle norme di legge e di cui al presente capo e tenuto conto di quanto previsto nei regolamenti.
2. Gli organi di direzione amministrativa adottano gli atti e i provvedimenti e svolgono tutti i compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa per il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi definiti dagli organi di direzione politica dell'ente, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, da esercitarsi con le modalità stabilite nei regolamenti.
3. Essi concorrono con attività istruttorie, di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di competenza del Consiglio e del Presidente della Provincia, ed assicurano l'esercizio dell'attività di verifica da parte di tali organi, della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa agli indirizzi, agli obiettivi e ai programmi.

Art. 32 - Segretario Generale

1. Il Presidente della Provincia nomina il Segretario generale, individuandolo tra gli iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. La durata dell'incarico coincide con il mandato del Presidente della Provincia. A conclusione del mandato, il Segretario generale continua ad esercitare le funzioni furo alla conferma o alla nomina di altro Segretario. L'incarico può essere revocato anticipatamente per violazione dei doveri d'ufficio con provvedimento motivato del Presidente della Provincia, previa deliberazione del Consiglio provinciale.
2. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa per gli organi della Provincia, cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, roga i contratti nell'interesse e su richiesta della Provincia e svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o conferiti dal Presidente della Provincia.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede le modalità con cui possono essere conferiti gli incarichi di Vice Segretario generale.

Art. 33 - Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

1. Previo assolvimento degli oneri di pubblicità previsti dalla legge, il Presidente della Provincia provvede, con proprio atto, ad attribuire e definire, secondo le vigenti disposizioni, gli incarichi

dirigenziali al personale di ruolo, tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, nonché della preparazione tecnica e capacità di gestione dello stesso, valutate anche sulla scorta dei risultati conseguiti in precedenza.

2. L'ente si dota di un organismo di valutazione della performance, definendone con regolamento composizione e compiti anche ulteriori rispetto a quelli direttamente attinenti al sistema ed al processo di valutazione.

3. Il Presidente della Provincia provvede con propria Deliberazione, su proposta dell'organismo di cui al comma precedente, alla graduazione delle funzioni, del trattamento economico accessorio e delle responsabilità dei singoli incarichi dirigenziali, nonché alla valutazione dei dirigenti.

Art.34 - Incarichi a contratto

1. La copertura dei posti di responsabile di servizio o d'ufficio, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può anche essere effettuata con le modalità di cui all'art. 110 del TUEL e ferme restando le limitazioni ed eventuali preclusioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, a tempo determinato, con riferimento al contratto dei dipendenti dell'ente, ovvero, eccezionalmente, con contratto di diritto privato, di durata massima pari al mandato del Presidente, stipulato con soggetti in possesso degli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire e scelti sulla base di "curricula" che ne comprovino l'effettiva professionalità.

2. Nel rispetto dei presupposti e dei limiti derivanti dalle leggi di finanza pubblica, i posti ricoperti con tali modalità non possono, in ogni caso, eccedere la percentuale della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato stabilita dalla legge e la quota del quindici per cento per i restanti posti d'organico corrispondenti, ovvero il più basso limite eventualmente stabilito dalla legge.

3. Nel rispetto dei principi e criteri di legge, i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabiliscono i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, al di fuori della dotazione organica e nel rispetto della percentuale massima fissata dalla legge in rapporto alla dotazione stessa, per lo svolgimento di compiti che non possano essere adeguatamente assolti dal personale già in organico.

Art. 35 - Atti degli organi di direzione amministrativa

1. Gli atti di natura amministrativa sono adottati secondo le tipologie e nel rispetto dell'iter definiti dalla regolamentazione interna dell'ente e sono trasmessi all'unità organizzativa preposta alla loro raccolta e pubblicazione.

2. Gli atti aventi rilevanza contabile assunti dal dirigente competente diventano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del dirigente responsabile dei servizi finanziari.

Art. 36 - Funzione e responsabilità dirigenziali

1. La funzione dirigenziale si estrinseca nell'esercizio dell'attività gestionale e del potere di organizzazione in modo adeguato alle esigenze espresse negli atti di indirizzo degli organi di direzione politica. Ai dirigenti è affidato il compito di utilizzare in modo integrato le risorse loro affidate, per l'espletamento delle funzioni istituzionali e per il conseguimento degli obiettivi assegnati. I dirigenti promuovono altresì l'adeguamento dell'organizzazione e delle procedure, motivano le risorse umane e sono tenuti alla tempestiva rappresentazione delle eventuali criticità ed esigenze operative. Essi sono tenuti a vigilare sul rispetto degli standard quantitativi e qualitativi dei servizi erogati e sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti. Sono altresì responsabili della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione e della sicurezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali messe a loro disposizione.
2. I dirigenti sono altresì soggetti alla responsabilità penale, civile, disciplinare e amministrativo-contabile, secondo le norme vigenti.
3. In caso di risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, ovvero in caso di inosservanza delle direttive o mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso il sistema di valutazione, previa contestazione al dirigente non può essere rinnovato, alla scadenza, lo stesso incarico. In relazione alla gravità dei casi, nel rispetto del principio del contraddittorio, il Presidente della Provincia può revocare l'incarico anticipatamente rispetto alla scadenza collocando il dirigente a disposizione.
4. La colpevole violazione del dovere di vigilanza di cui al comma 1, accertata secondo le procedure di legge e di contratto collettivo, comporta la decurtazione della retribuzione di risultato per una quota fino all'ottanta per cento in relazione alla gravità della violazione medesima.
5. Il recesso dell'amministrazione dal rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale.
6. I Regolamenti interni disciplinano, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dal presente Statuto, le modalità per la valutazione delle prestazioni dei dirigenti.

Art. 37 - Giusto procedimento

1. Sulle proposte di deliberazione del Consiglio e sulle proposte di deliberazione o decreto del Presidente della Provincia deve essere espresso, qualora gli stessi non costituiscano meri atti di indirizzo, il parere in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del dirigente dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile.
2. I pareri negativi, espressi da uno o più soggetti competenti al rilascio, devono essere motivati e non impediscono l'adozione del provvedimento, purché siano motivate le ragioni che conducono al contrario avviso l'organo di direzione politica, che si assume l'intera responsabilità dell'atto.

3. Delle deliberazioni e dei decreti assunti nonostante i predetti pareri negativi deve darsi immediata comunicazione, a cura del Segretario generale, al collegio dei revisori dei conti in relazione ai pareri di regolarità contabile ed all'organismo di valutazione in relazione ai pareri di regolarità tecnica; la disciplina del sistema dei controlli interni può stabilire ulteriori forme di verifica di tali atti.

4. Sulle proposte di cui al comma 1, il Segretario Generale esercita i compiti di collaborazione e le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, al presente statuto e ai regolamenti

5. Le modalità di effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalla legge per gli atti, nonché per gli accordi sostitutivi dei provvedimenti, di competenza degli organi di direzione politica e degli organi di direzione amministrativa sono definite nei regolamenti.

Art. 38 - Assicurazione e tutela giudiziale degli organi

1. La Provincia, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del Presidente della Provincia, di un consigliere, ovvero del Segretario generale o di altro dipendente, per fatti o atti connessi direttamente all'espletamento delle funzioni del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa all'esito della conclusione del procedimento, facendo assistere il medesimo, con il suo consenso, da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'Ente ripeterà dall'assistito, amministratore e/o dipendente, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

TITOLO IV

GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA E CONTROLLO INTERNO

Art. 39 - Autonomia finanziaria

1. La Provincia dispone di autonomia impositiva nei limiti di legge e su presupposti non già assoggettati a imposizione erariale. Dispone altresì di risorse finanziarie derivanti da contributi e trasferimenti statali e regionali, da addizionali e compartecipazioni a imposte e da entrate di altra natura, comprese quelle patrimoniali. Alla Provincia competono inoltre le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi conseguenti ai servizi di propria competenza.

2. La Provincia, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe di imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3. In materia di servizi pubblici a domanda individuale, di servizi soggetti a tariffa e di concessioni, l'obiettivo complessivo è l'equilibrio economico, derivante anche da compensazioni fra gestioni deficitarie e gestioni in attivo.

TITOLO V

RELAZIONI ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA

CAPO I

RAPPORTI TRA PROVINCIA E COMUNI O UNIONI DI COMUNI

Art. 40 - Avvalimento da parte della Provincia di uffici e personale dei Comuni

1. Su proposta del Presidente della Provincia, l'Assemblea dei Sindaci può deliberare che la Provincia si avvalga di uffici o servizi dei Comuni e delle Unioni di Comuni comprese nella circoscrizione territoriale, al fine di esercitare in forma congiunta funzioni dei due livelli di governo, mediante l'organizzazione di uffici comuni.
2. Delle deliberazioni di cui al comma 1 e delle relative convenzioni attuative è data tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale.
3. Alle deliberazioni adottate ai sensi dei commi precedenti è data attuazione attraverso apposite convenzioni con i Comuni interessati o le loro Unioni, stipulate dal Presidente della Provincia. Di tali convenzioni è data tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale.
4. La convenzione individua la "amministrazione capofila" presso la cui sede opererà l'ufficio, e definisce:
 - la durata e i compiti dell'ufficio;
 - le modalità di assegnazione del personale;
 - le modalità di conferimento dell'incarico di responsabile dell'ufficio;
 - i rapporti finanziarie contabili tra le amministrazioni coinvolte;
 - le modalità di monitoraggio permanente e di rendicontazione alle amministrazioni coinvolte circa le attività dell'ufficio.

Art. 41- Accordi, intese e altre forme di collaborazione tra Provincia e comuni

1. La Provincia può stipulare accordi, intese e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni della circoscrizione territoriale o le loro Unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi della gestione coordinata e condivisa dell'esercizio delle rispettive funzioni, o ancora per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.

2. Gli accordi e altri atti previsti dal comma precedente sono adottati dall'Assemblea dei Sindaci su proposta del Presidente della Provincia, sentito il Consiglio provinciale.

Art. 42 - Revoca di accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione

1. La revoca di accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione tra Provincia e Comuni o Unioni di Comuni può essere proposta dal Presidente della Provincia:
 - a) nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti;
 - b) per esaurimento dello scopo;
 - c) a seguito di presa d'atto della volontà manifestata in tal senso, secondo le norme stabilite, da parte dei Comuni o Unioni di Comuni interessati;
 - d) quando nell'esperienza attuativa non risultino realizzati adeguati risultati sul piano dell'economicità, dell'efficacia o dell'efficienza dell'azione intrapresa o si riscontri il venir meno delle condizioni necessarie per il loro conseguimento.

2. Prima di presentare la proposta di revoca, il Presidente della Provincia comunica agli enti interessati i motivi che inducono alla ipotesi di revoca, al fine di acquisire le loro valutazioni, che devono essere comunque formulate entro 20 giorni dalla comunicazione. Le valutazioni pervenute nel termine sono trasmesse, insieme alla proposta del Sindaco, all'Assemblea dei Sindaci.

Art. 43 - Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane

1. La Provincia promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio provinciale per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti.

2. In particolare la Provincia può curare nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni:

- a) la formazione e l'aggiornamento professionale di dirigenti e dipendenti;
- b) il reclutamento di dirigenti e dipendenti, per le assunzioni a tempo indeterminato nonché per la stipula, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi, di forme contrattuali flessibili;
- c) specifici adempimenti organizzativi per la gestione dei rapporti di lavoro, compresa i servizi di pagamento delle retribuzioni;
- d) l'assistenza e consulenza legale.

3. La Provincia, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, promuove lo sviluppo della contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale ed offre comunque l'assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e alle Unioni di Comuni in materia di relazioni sindacali.

Art. 44 - Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

1. La Provincia può curare nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni:

- a) l'elaborazione di azioni comuni di prevenzione della corruzione, che potranno essere integrate con specifiche disposizioni dai singoli enti;
- b) l'elaborazione di azioni comuni per la trasparenza, con particolare riferimento alla pubblicazione di dati e informazioni sulla sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Provincia;
- c) l'elaborazione del codice di comportamento dei dipendenti, a norma dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165.

Art. 45 - Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia appalti ed acquisti e di gestione di reti e servizi informatici.

1. La Provincia, previa convenzione, può curare nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni le funzioni di centrale di committenza ai sensi di legge.

2. La Provincia offre comunque ai Comuni e alle Unioni di Comuni assistenza tecnico-amministrativa in materia di appalti di lavori e acquisti di beni, servizi e forniture, anche attraverso la formazione del personale, l'elaborazione e la gestione di banche dati e di servizi su piattaforma elettronica.

CAPO II

ATTUAZIONE DI ACCORDI E ALTRE FORME DI COOPERAZIONE

Art. 46 - Vigilanza e controllo sull'attuazione di accordi

1. Spetta al Presidente della Provincia vigilare e controllare che l'attuazione degli accordi e delle intese stipulate ai sensi del presente titolo, nonché di quelli intercorrenti tra la Provincia e ogni altro ente, siano attuati nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e del contenuto degli obblighi assunti.

2. Al fine di consentire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo precedente, le delibere e le convenzioni conseguenti, aventi ad oggetto accordi, intese, e altre forme di collaborazione tra Provincia, comuni ed altri enti, devono contenere disposizioni adeguate a consentire, anche in condizioni di reciprocità, l'accesso del Sindaco e dei soggetti da lui incaricati ad ogni atto, documento, struttura organizzativa e di servizio il cui contenuto o la cui attività sia rilevante al fine di verificare il rispetto degli obblighi assunti.

Art. 47 - Relazione annuale sull'attuazione di accordi, intese e altre forma di collaborazione

1. Il Presidente della Provincia presenta annualmente la Relazione sullo stato di attuazione e sul funzionamento degli accordi, delle intese, delle convenzioni e delle altre forme di collaborazione tra Provincia e comuni, singoli o associati, o altri enti.
2. L'Assemblea dei Sindaci esamina, discute e prende atto della relazione, potendo formulare, ove ne ravvisi l'opportunità, atti di indirizzo.

TITOLO VI

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 48 - Trasparenza e accesso agli atti

1. La Provincia assicura, in conformità alla legislazione in vigore, anche attraverso tutti gli strumenti digitali e di rete, la trasparenza e la conoscibilità dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso, nell'ottica della condivisione e partecipazione dei cittadini.
2. La Provincia assicura l'accesso ai documenti amministrativi e la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge statale.

Art. 49 - I servizi di relazione con il pubblico e l'attività di comunicazione

1. La Provincia assicura la più adeguata informazione sulle proprie attività e l'accesso ai suoi uffici, servizi e prestazioni, anche attraverso l'organizzazione di un adeguato sistema di relazioni con il pubblico.
2. L'accesso dei cittadini agli uffici può avvenire anche attraverso i servizi in rete e mediante numeri verdi appositamente attivati.
3. Nella propria attività di informazione, la Provincia adegua i mezzi adottati e le modalità comunicative anche in forme differenziate, tenendo conto dei destinatari con particolare riguardo agli anziani e ai disabili, e delle caratteristiche specifiche delle sue diverse aree territoriali.
4. La Provincia assicura un particolare impegno nell'informazione nei confronti delle strutture turistiche e di ogni iniziativa culturale e promozionale finalizzata a favorire i rapporti della propria comunità con altre popolazioni e altri ambiti territoriali italiani e stranieri.
5. Nel promuovere la propria attività comunicativa, la Provincia assicura il coordinamento e il coinvolgimento dei Comuni singoli e associati, sviluppando anche attività coordinate e compartecipate di informazione e comunicazione sulle iniziative e attività fieristiche, turistiche e museali del territorio.

6. Nel bilancio preventivo annuale può essere previsto uno stanziamento per l'informazione e la comunicazione da e con i cittadini. Il Presidente della Provincia, con apposita relazione, motiva obiettivi, strategie e scelte dei mezzi di comunicazione - interni ed esterni - che portano alla determinazione dell'entità dello stanziamento.

7. Ogni deliberazione, che abbia comunque influenza diretta sui comportamenti attivi o passivi dei cittadini, o di loro categorie, deve contenere una specifica ed idonea previsione di spesa per consentire una puntuale e capillare informazione circa il contenuto dell'atto, indipendentemente da quanto già disposto dalle leggi vigenti rispetto ai diritti di accesso ed alla pubblicità degli atti.

Art. 50 - Obblighi di trasparenza degli organi

1. Il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri provinciali assicurano, in conformità con la legislazione vigente, la più ampia informazione sulle loro attività, lo stato patrimoniale loro e dei loro familiari, gli emolumenti a qualunque titolo percepiti e le attività svolte.

Art. 51- Partecipazione popolare, referendum consultivi e forme di consultazione, partecipazione e democrazia diretta in rete

1. La Provincia informa la sua attività al principio del massimo coinvolgimento e della più ampia consultazione dei Comuni, singoli o associati e delle comunità ricompresse nel suo territorio.

2. La Provincia può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, di organizzazioni professionali, sindacali e cooperative e di ogni altra formazione economica e sociale, su proposte che rivestano per gli stessi diretto e rilevante interesse.

3. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine negli stessi indicato. Tali forme devono, comunque, garantire il massimo grado di obiettività e di neutralità delle informazioni raccolte e devono riguardare materie di esclusiva competenza della Provincia.

4. L'apposito Regolamento sulla partecipazione, adottato dal Consiglio provinciale, definisce i modi, le forme ed i tempi delle consultazioni, nonché i criteri di valutazione e di utilizzo dei relativi risultati.

5. L'esito delle suddette consultazioni non può mai essere vincolante per l'Amministrazione della Provincia.

6. La Provincia, con il Regolamento sulla partecipazione, disciplina l'istituto del "referendum".

7. Il "referendum" può essere consultivo o abrogativo di atti e provvedimenti di carattere generale.

8. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

- a) revisione e modifiche dello Statuto della Provincia;

- b) disciplina dello stato giuridico ed economico del personale;
- c) designazione e nomina di rappresentanti;
- d) tributi locali, contributi, tariffe;
- e) bilancio della Provincia;
- f) materie che siano state oggetto di referendum nell'ultimo quinquennio.

9. Non possono comunque essere oggetto di referendum gli atti conclusivi dei procedimenti avviati, svolti e definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

10. In ordine all'ammissibilità del referendum deve pronunciarsi il Consiglio provinciale secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento.

11. L'esito del referendum è valido se alla votazione ha partecipato un terzo degli elettori chiamati.

12. Le norme di attuazione dell'istituto del referendum sono stabilite in apposito regolamento.

13. Le consultazioni ed i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con le operazioni elettorali previste dalla legge.

14. La Provincia assicura un ampio ricorso a forme di consultazione e a modalità di partecipazione in rete, promovendo forme di democrazia elettronica e di cittadinanza digitale.

Art. 52 - L' accesso alla rete come diritto individuale riconosciuto e tutelato

1. La Provincia, riconoscendo l'accesso alla rete come un diritto individuale dei cittadini in una moderna società democratica, si impegna a:

- a) assumere ogni iniziativa utile ad assicurare il superamento qualunque forma di limitazione all'accesso alla rete in ogni parte del suo territorio;
- b) promuovere ogni iniziativa finalizzata ad aumentare la capacità della trasmissione dati e l'accesso alla rete con le modalità consentite dalla tecnologia;
- c) garantire, per quanto di sua competenza, il massimo di sicurezza della rete, anche con riferimento e alle modalità di conservazione e di accesso ai dati;
- d) promuovere e sostenere ogni iniziativa sul suo territorio rivolta ad assicurare un alto livello digitalizzazione della rete nell'ambito dei servizi sanitari, sociali, educativi, trasportistici e in ogni altra forma di attività, pubblica e privata, di interesse generale.

2. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi di cui al comma precedente, la Provincia assicura e promuove ogni iniziativa e ogni forma di coordinamento con la Regione, i comuni singoli e associati e le organizzazioni, imprese, realtà economiche e produttive dell'area.

3. La Provincia assicura il massimo coinvolgimento delle Università, dei Politecnici, degli enti, delle strutture di ricerca, delle forme associative e delle comunità organizzate competenti rispetto

alla tecnologia e ai servizi propri della rete al fine di garantire che ogni iniziativa da essa assunta corrisponda alle migliori competenze e conoscenze disponibili nel settore.

Art. 53 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. La partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi è assicurata dalle norme stabilite dalla legge, da quelle previste dal presente Statuto e da quelle contenute nel regolamento.
2. Il regolamento individua, per ciascun tipo di procedimento:
 - a) il termine entro cui esso deve concludersi, stabilito valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e per l'emanazione del provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti;
 - b) l'unità organizzativa responsabile.
3. Le determinazioni di cui al comma 2 sono rese pubbliche con i mezzi previsti dalla legge.
4. Il Segretario generale o i dirigenti, in relazione alla loro competenza, provvedono a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione, ove dovuta, da effettuarsi con le modalità e nei confronti dei soggetti previsti dalla legge.
5. Tali soggetti hanno diritto di prendere visione degli atti dei procedimenti, nonché di presentare, prima dell'adozione del provvedimento finale, memorie scritte e documenti che devono essere obbligatoriamente valutati, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
6. Gli accordi con gli interessati, in accoglimento di osservazioni e proposte, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, sono stipulati dal Presidente della Provincia o dal Segretario generale o dal dirigente in relazione alla loro competenza.
7. Qualora, nei casi stabiliti dalla legge, tali accordi sostituiscono i provvedimenti finali, essi sono adottati dal Presidente della Provincia o dal Segretario o dai dirigenti in relazione alla loro competenza.

Art. 54 - Norma finale di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disposto dalla legge o dal presente Statuto si applicano le norme del TUEL per quanto compatibili.